



COMUNE DI S. CIPRIANO PO
Prot. N. 382
Ric. il - 2 FEB 2024
Cat. 1 Classe 6 Fasc. _____

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE
DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
RELATIVO AL TRIENNIO 2023 - 2025**

[Handwritten signatures in blue ink]

2

COMUNE DI S. CIPRIANO PO
Prot. N. 382
Ric. n. - 2 FEB 2024
Cat. 1 Classe 6 Fasc. _____



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
RELATIVO AL TRIENNIO 2023 – 2025
DEFINITIVO – PARTE NORMATIVA**

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con proprio atto n. 75 del 01.12.2023, ha fissato gli indirizzi alla propria delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale del Comune di San Cipriano Po relativo al triennio 2023-2025 sia per la parte normativa che economica (anno 2023);
- La preintesa è avvenuta in data 06.12.2023;
- In data 27.12.2022 prot. com. n. 4027 il Revisore dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito all'ipotesi di contratto decentrato 2023;
- In data 29.12.2023 con deliberazione n. 77 la Giunta Comunale ha autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2023;
- La quantificazione per l'anno 2023 è stata determinata dal responsabile del servizio finanziario e personale con atto n. 86 del 20.11.2023.

Tutto ciò premesso,

Tra la delegazione trattante di parte datoriale composta da:

- Sabrina Siliberto (Segretario Comunale);
- Claudia Bacci (Responsabile del personale);

e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale CSA: Anna Maria Guazzi;

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- Americo Fimiani (CGIL);
- Giuliana Scaglia (CSA);

In data 30.12.2023 le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di San Cipriano Po, relativo agli anni 2023-2025.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto dall'A.RA.N. e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021.

Nel disciplinare la contrattazione collettiva integrativa, il summenzionato CCNL individua all'articolo 7 i soggetti coinvolti (parte datoriale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie) e le materie oggetto della contrattazione (comma 4).

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme e i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del Comparto delle Funzioni Locali demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge¹.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate nell'articolo 7, comma 4, del CCNL del 16/11/2022.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di San Cipriano Po con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o assegnato temporaneamente presso l'Ente (anche non a tempo pieno), nonché al personale con contratto di formazione e lavoro (CFL) nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI disapplica tutte le precedenti disposizioni contrattuali integrative in

¹In materia si rammenta quanto previsto nel D.Lgs. n. 165/2001:

- Articolo 40, comma 3-bis: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";
- Articolo 40, comma 3-quinquies: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – PREMESSA.....	4
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'.....	4
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 – VALIDITA', DURATA E VERIFICHE PERIODICHE	5
ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI	5
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI	6
ART. 6 – OBIETTIVI E STRUMENTI	6
ART. 7 – CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO.....	6
ART. 8 – PREROGATIVE SINDACALI	6
TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI, ESONERATI DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI.....	8
ART. 9 – SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO	8
TITOLO IV - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E QUALITA' DI LAVORO.....	8
ART. 10 – MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	9
ART. 11 – RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE.....	9
TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO	11
ART. 12– CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO	11
ART. 13 – DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO	11
ART. 14 – LAVORO STRAORDINARIO	12
ART. 15 – BANCA DELLE ORE	12
ART. 16 – CONTINGENTE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE	13
TITOLO V - TRATTAMENTI ECONOMICI	15
CAPO I – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E ATTRIBUZIONE PREMI	15
ART. 17 – COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	15
ART. 18 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	15
ART. 19 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	16
ART. 20 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE.....	17
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE	17
CAPO II – LE INDENNITA' ACCESSORIE	21
ART. 21– INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	21
ART. 22 – INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	22
ART. 23 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	23
CAPO III – SEZIONE SPECIALE “DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE”	25
ART. 24 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	25
ART. 25 – CORRELAZIONI TRA I COMPENSI AGGIUNTIVI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	26
CAPO IV – SEZIONE SPECIALE “POLIZIA LOCALE”	27
ART. 26 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO.....	27
ART. 27 – INDENNITA' DI FUNZIONE	27
TITOLO VI - ISTITUTI VARI	29
ART. 28 – WELFARE INTEGRATIVO.....	29
TITOLO VII	30
ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI.....	30

3



TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 6- OBIETTIVI E STRUMENTI


1. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato a costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, è preordinato a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di mantenere e di incrementare elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - informazione;
 - confronto;
 - organismo paritetico di partecipazione (non istituito presso il Comune di San Genesio ed Uniti in quanto il numero del personale in servizio è inferiore alle 70 unità).
 - b) contrattazione integrativa finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti sulle materie indicate all'articolo 7 del CCNL del 16/11/2022.

ART. 7 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

ART. 8 - PREROGATIVE SINDACALI

1. Le parti rimandano per la materia in oggetto, all'apposito Contratto Collettivo Nazionale Quadro stipulato il 4 dicembre 2017 e s.m.i.
2. I componenti della RSU possono utilizzare la casella di posta elettronica e la



contrasto con le previsioni del presente CCI.

ART. 4 – VALIDITA', DURATA E VERIFICHE PERIODICHE

1. Il presente CCI ha validità triennale, per il periodo 2023 – 2025, con decorrenza dalla data di stipula e sino al 31/12/2025, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.
2. Con cadenza annuale possono essere negoziati, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCI, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo delle risorse decentrate tra le diverse possibilità di utilizzo.
3. Le parti si riuniscono con cadenza annuale e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, per verificare lo stato di attuazione delle norme contenute nel presente contratto. Tale incontro non comporta necessariamente la stipula di un contratto integrativo.
4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel corso del suddetto periodo di validità, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le parti si riuniscono per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.



5 4

TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI, ESONERATI DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

ART. 9 – SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi essenziali, a cui si fa espresso rinvio, viene individuato come segue il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili:

Servizio	Personale da mantenere in servizio
STATO CIVILE	n. 1 unità con incarico di Ufficiale di stato civile (limitatamente per le attività di ricevimento denunce dei decessi e rilascio dei permessi per seppellimento salme)
ELETTORALE	n. 1 unità (solo per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti)
STIPENDI	n. 1 unità (solo se necessario per garantire nei termini prescritti dalla legge la regolare erogazione dei trattamenti stipendiali e delle denunce contributive)

2. I Responsabili di Area, in qualità di datori di lavoro, individuano, in occasione di ogni sciopero, rispettando possibilmente la rotazione fra i dipendenti, i nominativi del personale inclusi nei contingenti definiti nel precedente comma, tenuti alla erogazione delle prestazioni necessarie e perciò impossibilitati all'effettuazione dello sciopero.
3. Cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero i Responsabili di Area devono comunicare agli utenti i modi ed i tempi di erogazione dei servizi pubblici essenziali e le misure della loro riattivazione.
4. Nelle giornate di sciopero non possono essere richieste al personale precettato prestazioni di lavoro straordinario.

TITOLO IV- SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E QUALITA' DI LAVORO



8

bachecacomunale per la pubblicazione e diffusione di materiale di interesse sindacale. L'amministrazione si impegna a dare attuazione a quanto indicato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. L'attività sindacale all'interno dell'Ente è svolta, altresì, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto dei lavoratori.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a stylized 'S', the second is a stylized 'B', the third is a stylized 'A', and the fourth is a stylized 'F'.

- a) opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;
 - b) l'acquisto, compatibilmente con le risorse di bilancio, da parte dell'Amministrazione di strumenti tecnologici volti a semplificare ed ottimizzare il lavoro.
3. Qualora si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi, l'Amministrazione, dopo aver fornito adeguata informazione, convoca entro 7 giorni la delegazione sindacale per trattare sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti. All'incontro potrà essere presente anche il responsabile della struttura preposta alla transizione digitale, per l'illustrazione delle misure più rilevanti inserite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici.





ART. 10 – MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO²

1. Le parti convengono sulla necessità di dare piena e coerente attuazione alle procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. La valutazione e l'aggiornamento dei rischi, ai sensi dell'articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato.
3. Il Comune di San Cipriano Po, aggiorna in caso di significative modifiche il Documento di valutazione dei rischi (DVR), nel quale sono individuati, in accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alle condizioni di lavoro dei dipendenti ed alle disposizioni in materia di prevenzione; in particolare il Medico Competente provvede all'aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria.
4. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune di San Cipriano Po informa, coinvolge e consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attua il piano di informazione e formazione in materia di sicurezza, di salute e dei rischi, attraverso periodici moduli formativi destinati a tutto il personale.
5. Qualora, anche a seguito delle informazioni e consultazioni, ai sensi del comma 4, sia valutata la necessità di aggiornare o modificare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro definita, ai sensi del presente articolo, le parti torneranno ad incontrarsi al fine di concordarne l'eventuale revisione.
6. Al fine di una più elevata qualità del lavoro, le parti convengono che particolare attenzione deve essere posta alla tematica concernente la prevenzione dello stress lavoro correlato e dei fenomeni di *burn-out*.

ART. 11– RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

1. Le parti prendono atto che l'innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
2. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, **lettera t)** del CCNL del 16/11/2022³, sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale mediante:

²L'articolo 7, comma 4, **lettera M)** del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di fornire le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

³La norma contrattuale demanda alla contrattazione integrativa i riflessi sulla qualità del lavoro e sulle professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi.



TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO

ART. 12- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO⁴

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:
 - la flessibilità consiste, stante le caratteristiche della struttura organizzativa dell'Ente, nella possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata e di uscita, nell'orario mattutino e/o pomeridiano, con l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario, in accordo con il Responsabile di Area;
 - la fascia temporale di flessibilità è determinata in 30 (trenta) minuti in entrata ed uscita;
 - la fascia temporale di flessibilità non può sovrapporsi con l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
 - possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Responsabili di Area;
 - la flessibilità dell'orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna.
2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e tempi concordati con il Responsabile di Area. Esso non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi.
3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile i dipendenti che si trovano nelle condizioni espressamente indicate all'articolo 36, comma 4, del CCNL del 16/11/2022.

ART. 13- DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO⁵

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali (per il personale a tempo pieno) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003, per le quali la durata media dell'orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.

⁴L'articolo 7, comma 4, **lettera P**, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di fornire i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

⁵L'articolo 7, comma 4, **lettera R**, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa di individuare le ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'articolo 22, comma 2.



2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da:
 - situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
 - presenza di eventi naturali o di emergenza sanitaria che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;
 - incaricati di EQ;
 - dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro presso altri enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004.
3. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.

ART. 14- LAVORO STRAORDINARIO⁶

1. Le parti prendo atto, in relazione all'assenza della consistenza del fondo per il lavoro straordinario, dell'impossibilità di trovare applicazione la specifica disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, lettera s) del CCNL del 16/11/2022 che consente di elevare il limite massimo individuale di ore straordinario, di cui all'articolo 14, comma 4, del CCNL del 1/4/1999 (180 ore annue).
2. Le parti con cadenza quadrimestrale, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione, effettuano il monitoraggio dell'andamento del ricorso al lavoro straordinario, proponendo, ove se ne ravvisino le ragioni, azioni correttive di riduzione stabile e progressiva dello stesso, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

ART. 15- BANCA DELLE ORE⁷

1. La banca delle ore, di cui all'articolo 33 del CCNL del 16/11/2022, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal proprio Responsabile di Area, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n. 10 (dieci) ore.
3. Le parti con cadenza quadrimestrale, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione, provvedono al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo,

⁶L'articolo 32, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa la possibilità di elevare, fermo restando il limite delle risorse previste dall'articolo 14 del CCNL del 1/4/1999, il limite massimo individuale delle 180 ore per esigenze eccezionali, per un numero di dipendenti non superiori al 2%.

L'articolo 7, comma 4, lettera S, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione aziendale di elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del citato CCNL.

⁷L'articolo 7, comma 4, lettera O, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa l'individuazione del limite annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'articolo 33 del citato CCNL.

12



proponendo, eventuali, finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.

ART. 16- CONTINGENTE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE⁸

1. Ai sensi dell'articolo 53, commi 2 e 8, del CCNL del 21/5/2018, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna Area di inquadramento (esclusi gli incaricati di EQ), fino ad un ulteriore 25%.
2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
 - grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
 - situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;
 - situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
 - a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
3. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente di cui al comma 1, viene data precedenza al personale che si trovi nelle condizioni espressamente indicate nell'articolo 53, comma 9, del CCNL del 21/5/2018.
4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del CCNL del 21/5/2018, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che si trovano nelle ipotesi previste dall'articolo 8, commi 3 e 7, del d.lgs. n.81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente di cui al comma 1 del presente articolo.

⁸L'articolo 7, comma 4, lettera N, del CCNL del 16/11/2022 demanda alla contrattazione integrativa l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

13



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.


Handwritten mark or signature.

4. Le parti convengono che tutto ciò che residua a consuntivo dal pagamento delle varie indennità sarà destinato ad incrementare l'ammontare delle somme destinate alla performance individuale.

ART. 19 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE¹¹

1. La quota di risorse del fondo delle risorse decentrate destinata al finanziamento dei “*premi correlati alla performance*” (performance individuale e organizzativa) è distribuita, sulla base di quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP).
2. Le parti danno atto dei seguenti criteri e principi fondamentali che presiedono il sistema di valutazione e incentivazione del personale:
 - a) i sistemi incentivanti la performance sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
 - b) le risorse, attraverso il SMVP dell'Ente, sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
 - c) l'attribuzione al personale del compenso premiale è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili, ovvero al mantenimento di risultati positivi già conseguiti in precedenza, purché continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno da parte del personale;
 - d) non è consentita l'attribuzione generalizzata dei premi performance sulla base di automatismi comunque denominati.
3. Le risorse destinate annualmente alla **performance organizzativa** vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Performance (sottosezione del Piano integrato attività e organizzazione), approvato annualmente con delibera della Giunta comunale, relativi all'Amministrazione nel suo complesso e/o alle singole strutture organizzative, nell'anno di riferimento. Le risorse complessive vengono ripartite in via previsionale tra obiettivi di particolare rilevanza, nel rispetto delle risorse finanziarie destinate al fondo delle risorse decentrate e dei limiti di spesa previsti dalla legge.
4. I premi correlati alla performance organizzativa vengono erogati a consuntivo ai dipendenti interessati in base al contributo individuale di ciascuno di essi al raggiungimento degli obiettivi di Ente e/o della struttura organizzativa di appartenenza, come da apposita dichiarazione da parte del competente Responsabile di Area.
5. L'ammontare dei premi correlati alla **performance individuale** avviene sulla base della valutazione individuale resa dal Responsabile di Area, nel rispetto del vigente SMVP, di norma da effettuarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo, cui è assegnato il dipendente. Nel caso in cui il dipendente è assegnato in corso d'anno ad Aree funzionali diversi, la relativa valutazione sarà resa dal Responsabile a cui lo stesso è assegnato al 31/12, previo confronto con il/i Responsabile/i che lo hanno avuto in forza nel corso dell'anno, al fine di pervenire ad un'unica valutazione.

¹¹L'articolo 7, comma 4, **lettera B)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

The page contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures, with the last one on the far right appearing to be a stylized monogram or logo. The signatures are located in the bottom right corner of the page, below the page number.

TITOLO V - TRATTAMENTI ECONOMICI

CAPO I – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E ATTRIBUZIONE PREMI

ART. 17– COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

1. La determinazione delle risorse da destinare ai premi correlati alla *performance*, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente contratto, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo, nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, anche in applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL del 16/11/2022, l'Amministrazione provvede, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate entro il primo bimestre dell'anno di riferimento.


ART. 18– CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE,

1. Il Fondo delle risorse decentrate è destinato ai seguenti utilizzi:
 - a) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e INDIVIDUALE corrisposti in base ai criteri disciplinati nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'Ente¹⁰;
 - b) COMPENSI PER TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI (indennità e compensi specifici);
 - c) PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE;
 - d) INDENNITÀ DI COMPARTO;
 - e) ATTUAZIONE PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO, ove previsti.
2. La ripartizione delle risorse tra i diversi istituti, ad eccezione di quelle a carattere storico e vincolato, verrà contrattata annualmente nel rispetto dei limiti del fondo delle risorse decentrate previsti dalla legge.
3. In sede di contrattazione integrativa annuale sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate le parti dovranno verificare il rispetto di quanto indicato all'articolo 80, comma 3, del CCNL del 16/11/2022.

⁹L'articolo 7, comma 4, **lettera A)** del CCNL del 16/11/2022 rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile.

¹⁰Articolo 8 del D.Lgs 150/2009, così come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs 74/2017 "Sistema di misurazione e valutazione della performance" - Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

15



4. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene mediante procedura selettiva dell'Area di inquadramento, attivabile annualmente. Al fine di garantire la natura selettiva della procedura, il Responsabile dell'Ufficio Personale rende noto, tramite apposito avviso interno, pubblicato per giorni 15 e disponibile sulla intranet comunale, l'avvio delle procedure selettive indicando:
- il contingente dei differenziali stipendiali da attribuire così come individuato ai sensi del precedente comma 3;
 - i requisiti necessari all'ammissione alla selezione, così come determinati dal successivo comma 5;
 - i termini entro i quali verranno effettuate le seguenti fasi:
 - a) ammissione d'ufficio alla procedura dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti in base alla documentazione esistente agli atti. È fatta salva la possibilità del dipendente di rinunciare all'ammissione, entro i termini di scadenza dell'avviso, mediante comunicazione (firmata e protocollata) indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Personale;
 - b) formazione delle graduatorie distinte per ciascuna Area di inquadramento.
5. Sono ammessi alle procedure selettive per l'attribuzione dei differenziali stipendiali i dipendenti, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (anche in posizione di comando o distacco presso altri enti), in possesso, alla data del 1° gennaio dell'anno in cui verrà attribuito di differenziale stipendiale, dei seguenti requisiti:
- a) non aver beneficiato negli ultimi 4 (quattro) anni di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;
 - b) assenza, negli ultimi 2 (due) anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
6. Le graduatorie, per ciascuna Area di inquadramento, approvate con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale, vengono formate sulla base dei seguenti criteri:

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	SPECIFICHE
A	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.	60	Si applica la seguente pesatura annuale: <ul style="list-style-type: none"> - Primo anno a ritroso del triennio max 15 punti; - Secondo anno a ritroso del triennio max 20 punti; - Terzo anno a ritroso del triennio max 25 punti.
	ESPERIENZA PROFESSIONALE		

18



6. La valutazione, ai fini della performance individuale, è effettuata per il personale con un periodo di presenza effettiva in servizio operativo pari ad almeno 90 giorni. Ai fini del calcolo dei predetti 90 giorni sono considerati giorni di effettivo servizio le giornate in lavoro agile, ferie, ex festività e i giorni di chiusura obbligatoria degli uffici a seguito di disposizione dell'amministrazione comunale. Il requisito minimo di partecipazione (90 giorni) si riferisce al personale dipendente a tempo pieno con articolazione su 5 giorni lavorativi alla settimana e, pertanto, da rapportare e riproporzionare in caso di articolazioni orarie diverse (ad esempio per chi lavora su 6 giorni in parametro è 108).
7. La corresponsione del premio performance individuale avviene in relazione al punteggio conseguito in base al vigente SMVP e parametrata all'orario settimanale di servizio osservato (proporzionalmente al part time): ad esempio *full time* = 1; *part time* 18 ore = 0,5;
8. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 81 del CCNL del 16/11/2022, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal SMVP dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio di performance individuale pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuale attribuiti al personale valutato positivamente. Il numero massimo di soggetti che potranno beneficiare della maggiorazione è definito n. 1 (una) unità¹². A parità di valutazione, la precedenza è riconosciuta al dipendente con il miglior punteggio conseguito nella valutazione dell'ultimo triennio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità di servizio.

**ART. 20- CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE¹³**

1. La procedura per l'attribuzione del "differenziale stipendiale", che si configura come progressione economica all'interno dell'Area, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, è finalizzata a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area di appartenenza.
2. L'attribuzione del differenziale stipendiale ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che prevede l'attribuzione dell'istituto e l'indicazione del contingente di cui al successivo comma 3.
3. Ogni anno, in sede di contrattazione integrativa sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, viene definito il numero dei differenziali stipendiali da attribuire per ciascuna Area di inquadramento. Il contingente, determinato sulla base di una percentuale sugli aventi diritto ad accedere alla procedura, è definito nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009.

¹²L'articolo 7, comma 4, **lettera AE)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'articolo 81, comma 2 (differenziazione del premio individuale) e della quota limita di cui al comma 3.

¹³L'articolo 7, comma 4, **lettera C)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche.



FUNZIONARI ED EQ		Abilitazione professionale	1 punto
		Ulteriori titoli: Ulteriore titolo di laurea o Titoli post-universitari (es. master I e II livello /corso di specializzazione /dottorato di ricerca)	0,5 per ogni titolo entro il limite massimo di 2 punti

Il punteggio individuale è dato dalla somma dei punti attribuiti come sopra prestabiliti. Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo a quello ottenuto (massimo 3 punti) come segue:

numero anni senza progressione	Punteggio aggiuntivo
Da più di 6 anni	3

7. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere g) e art. 7, comma 4, lettera c), CCNL del 16/11/2022, le parti concordano che a parità di punteggio, riferito alla graduatoria di ciascuna Area, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
 - maggiore anzianità di servizio presso il Comune di San Cipriano Po;
 - al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
8. L'esito della procedura selettiva ha vigenza per il solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
9. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da intendersi come incrementi stabili dello stipendio e da corrisondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna Area nella Tabella "A" del CCNL del 16/11/2022. Sono ricondotti alla disciplina del "differenziale stipendiale maggiorato" il personale del Comune di San Cipriano Po che per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali (articolo 102 del CCNL del 16/11/2022).

B	Esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto Funzioni locali nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi.	30	n. 3 (tre) punti all'anno, per massimo dieci anni, per ogni anno di permanenza del dipendente nella categoria o area di inquadramento. Le frazioni superiori a 6 mesi sono considerate anno intero.	
C	CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.	10	C.1	n. 5 (cinque) punti per il possesso di titolo di studio superiori a quello richiesto per l'accesso. Si veda scheda di dettaglio.
			C.2	n. 5 (cinque) punti per corsi di formazione. Ad ogni corso è attribuito un punteggio di 0,5 punti. Sono utili ai fini della valutazione i corsi tenuti nel triennio di cui al criterio A. Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria (es. corsi per mantenimento iscrizione in albi/ordini, prevenzione della corruzione, sicurezza luoghi di lavoro);

Scheda di dettaglio attribuzione punteggio criterio C.1			
AREA	TITOLO DI ACCESSO	TITOLI DA VALUTARE (max 2 punti)	
OPERATORI	Assolvimento dell'obbligo scolastico	Qualificazione professionale	0,5 punti
		Diploma	1 punti
		Laurea	2 punti
OPERATORI ESPERTI	Assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da specifica qualificazione professionale	Diploma	0,5 punti
		Laurea triennale	1 punti
		Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	2 punti
ISTRUTTORI	diploma di scuola secondaria di secondo grado	Laurea triennale	1 punti
		Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	1,5 punti
		Ulteriori titoli: Lauree ulteriori o Titoli post-universitari (es. master I e II livello /corso di specializzazione /dottorato di ricerca)	1 punto per ogni titolo entro il limite massimo di 2 punti
	laurea triennale	Laurea specialistica - Laurea Magistrale o vecchio ordinamento.	1,5 punti

19

quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.


7. Le indennità di cui alla lettera A è riproporzionate in caso di prestazioni ad orari ridotti (*part time*).
8. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte le attività sopra indicate, l'indennità da corrispondere è data dalla somma delle singole voci, in alcun modo può essere superato il valore massimo previsto dal CCNL.
9. Il Responsabile di Area di appartenenza individua annualmente gli aventi diritto all'indennità di condizione lavoro, precisando le attività soggette a rischio (precedentemente definite nel DVR e dal parere del medico competente), a disagio e implicanti il maneggio valori sulla base delle presenti disposizioni e comunica all'Ufficio Personale l'importo da liquidare entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

ART. 22- INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'¹⁵

1. Per compensare l'esercizio di un "ruolo" che, in base all'organizzazione del Comune di San Cipriano Po, comporta l'espletamento di compiti da parte del personale dipendente (inquadrate nelle Aree degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari che non risulti titolare di incarico di EQ) di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale dal Responsabile di Area, divergenti rispetto alle ordinarie mansioni ascrivibili all'Area di inquadramento e profilo professionale, può essere riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, secondo la disciplina di seguito riportata.
2. Le parti concordano nel ritenere ascrivibili alle posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità sono le seguenti:
 - a) specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale;
 - b) specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti di responsabile dei Tributi;
 - c) specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale e/o essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi.
3. Ciascun Responsabile di Area, nel mese di dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, (o in caso di modifiche alla struttura organizzativa) individua, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse, le posizioni di specifiche responsabilità che possono comportare l'attribuzione dell'indennità, e il valore economico secondo le modalità indicate al successivo comma 6, nell'ambito delle risorse definite in sede di contrattazione integrativa. In attesa della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo dell'anno di valenza degli incarichi, il Responsabile di Area è autorizzato ad utilizzare le risorse nel limite massimo di quanto già speso nell'anno precedente per tale finalità nell'ambito della propria struttura. Definite le posizioni, il Responsabile di Area provvede alla formale assegnazione degli incarichi ai dipendenti interessati, con atto formale motivato.

¹⁵L'articolo 7, comma 4, lettera F) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84.

22



CAPO II – LE INDENNITA' ACCESSORIE

ART. 21– INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO¹⁴

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21/5/2018, così come modificato dall'articolo 84-bis del CCNL del 16/11/2022, è corrisposta un'indennità, denominata “condizioni di lavoro”, destinata a remunerare lo svolgimento delle attività:
 - A. disagiate;
 - B. esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - C. implicanti il maneggio valori.
2. Il disagio (lettera A) si configura in una particolare situazione lavorativa che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore può risultare rilevante per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano in “via continuativa” alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione, stante la peculiarità organizzativa dell'Ente, le parti stabiliscono che al momento non esistono posizioni assimilabili al disagio.
3. Sono considerate attività a rischio (lettera B) quelle che comportano un'esposizione continua a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rinvenibili dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal parere del medico competente. L'amministrazione si impegna, tramite un apposito piano per la riduzione dei rischi, ad attuare tutte le misure e tutti gli strumenti necessari al fine di portare a una riduzione progressiva e misurabile dei rischi a cui sono esposti i dipendenti.
4. Il maneggio valori (lettera C) afferisce alla responsabilità nella gestione dei “valori di cassa” ovvero denaro contante, titoli che assumono valore monetario (come valori bollati e postali), buoni pasto cartaceo, buoni benzina, ecc.
5. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori giornalieri:

	Condizione di lavoro	Importo al giorno
A	RISCHIO	€ 1,00
B	MANEGGIO VALORI (media mensile di valori maneggiati sopra i 500,00 euro)	€ 2,50

6. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione per “giorno” di cui al precedente comma 5, si intende:
 - RISCHIO: giorno di effettivo servizio. Pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa;
 - MANEGGIO VALORI: giorno di effettivo svolgimento delle attività. Pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle

¹⁴L'articolo 7, comma 4, **lettera D)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione delle misure delle indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui 70-bis entro i valori e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione.



avanzate comportano l'automatico adeguamento del valore della costituzione e non sono mai somme che possono essere destinate ad altri dipendenti, ad altre finalità o riportate nell'anno successivo.

     24

4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità di cui al comma 2.
5. Gli incarichi che danno diritto all'indennità per specifiche responsabilità decadono automaticamente al 31 dicembre di ogni anno solare, salvo proroga. Sono rinnovabili, aggiornabili o revocabili in relazione a possibili variazioni contrattuali o organizzative. Nel provvedimento di attribuzione può essere stabilita una durata inferiore all'anno.
6. Per le specifiche responsabilità indicate al comma 2, del presente articolo, l'importo da corrispondere è il seguente:

Fattispecie di specifica responsabilità	importo	Contingente
derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe	€ 350,00	Max 1 unità

7. L'indennità di cui al presente articolo è riproporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato. Al fine del conteggio come mese di servizio prestato/utile si rende necessaria una prestazione lavorativa di effettiva presenza in servizio (fanno eccezione le assenze per ferie ed ex festività soppresse) superiore al 50% dei giorni lavorativi previsti nel mese di riferimento.

ART. 23 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA¹⁶

1. Le parti rinviano al “Regolamento per la ripartizione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche” di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, allegato alla presente preintesa ed oggetto di contrattazione decentrata integrativa.
2. In merito agli incentivi di cui all'articolo 43 della legge 449/1997 (“Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”) le parti danno atto che ai sensi del comma 3 del citato articolo per le “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o **servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari**” il 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, conseguiti dall'amministrazione erogante il “servizio aggiuntivo” costituisca economia di bilancio. Mentre ai sensi del successivo comma 4 le “prestazioni, **non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali**, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto”, gli introiti vanno versati al bilancio dell'Ente per essere riassegnati, in misura non superiore al 30% per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato degli incaricati di EQ assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
3. Per gli altri compensi previsti da specifiche disposizioni di legge si rinvia all'eventuale disciplina regolamentare interna.
4. Tutte le somme per specifiche disposizioni di legge costituiscono una “partita di giro” all'interno del Fondo delle risorse decentrate. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno e quindi

¹⁶L'articolo 7, comma 4, **lettera G**, demanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva.

pari a 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'EQ oggetto dell'incarico *ad interim*, rapportato alla durata dell'incarico.

ART. 25- CORRELAZIONI TRA I COMPENSI AGGIUNTIVI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO¹⁸

1. Le parti ritengono disciplinare in sede integrativa la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 4, lettera J) del CCNL del 16/11/2022 che introduce un meccanismo di perequazione tra la retribuzione di risultato degli incaricati di EQ e gli incentivi di legge previsti dal contratto dall'articolo 20, comma 1, lett. h) del citato CCNL.

Importo minimo	Importo massimo	% di decurtazione
€ 0,00	€ 3.000,00	nessuna decurtazione
€ 3.000,00	€ 6.000,00	20%
€ 6.000,00	€ 8.000,00	40%
€ 8.000,00	€ 10.000,00	60%

2. Le parti convengono di destinare all'aumento del Fondo per le EQ l'importo di € 264,04 derivante dall'applicazione dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021 siglato il 16.11.2022. La percentuale da destinare alla retribuzione di risultato sulle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16.11.2022, è del 53,33%.

Riparto 0,22% monte salari 2028 pari ad € 493,33 (art. 79,c.3, CCNL 16.11.2022) anno 2023 ed una tantum anno 2022	
A integrazione Fondo pari al 46,47%	€229,27
A integrazione budget P.O. al 53,53%	€264,06

¹⁸L'articolo 7, comma 4, lettera J) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione della correlazione tra i compensi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera h) e la retribuzione di risultato dei titoli di incarico di EQ.

 26

CAPO III – SEZIONE SPECIALE “DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE”

ART. 24– CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO¹⁷

1. Le parti prendono atto che le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di EQ (Posizione Organizzativa sino al 31/3/2023) sono contenute nel seguente atto:

- G.C. n. 20 del 27.02.2020 “CCNL del 21.05.2018 art. 13 comma 3. Graduazione delle posizioni organizzative. Approvazione della nuova pesatura e graduazione delle posizioni organizzative formulata dall'Organismo Unico di valutazione.”
- G.C. n. 28 del 21.04.2021 “Approvazione del sistema di valutazione della performance, vigente dall'anno 2021”.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 sono automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ e gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli articolo 13 e seguenti del CCNL del 21/5/2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi.

2. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di EQ:

- a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incaricati di EQ, l'ente destina una quota almeno del 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime EQ;
- b) l'ammontare delle risorse come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera D) del presente comma, viene suddiviso tra gli incaricati di EQ sulla base della valutazione resa in base al SMVP vigente nell'Ente applicando la seguente formula:

$$F = V_p \times p.i$$

Dove:

F = retribuzione di risultato spettante;

V_p = Valore punto, che è determinato rapportando la pesatura della retribuzione di posizione (tenuto conto del valore complessivo effettivamente percepito) al valore totale da destinare alla retribuzione di posizione

p.i. = punteggio individuale

- c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel PIAO – Sottosezione performance;
- d) per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'articolo 17, comma 5, del CCNL del 16/11/2022, all'EQ incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota

¹⁷L'articolo 7, comma 4, **lettera V)** del CCNL del 16/11/2022 rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

25



CAPO IV – SEZIONE SPECIALE “POLIZIA LOCALE”

ART. 26 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO¹⁹

1. L'indennità di cui all'articolo 100 del CCNL del 16/11/2022, denominata “Indennità di servizio esterno” compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa e non saltuaria od occasionale, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera (resa anche in giorno non lavorativo) in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. È cumulabile con l'indennità di turno, con l'indennità di vigilanza, con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva e con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di quest'ultimi.
2. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno qualora siano, nell'arco della giornata, svolti servizi sul territorio per un tempo superiore alla metà dell'orario di lavoro.
3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un'indennità, attribuita per i giorni di effettivo svolgimento delle attività, pari a € 2,00 giornaliero lordo;
4. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dall'attestazione del Responsabile in merito allo svolgimento dei servizi esterni e sul rispetto dei requisiti legittimanti l'erogazione.
5. In alcun modo è consentito il raddoppio del riconoscimento dell'indennità in questione per la medesima giornata.
6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività.

ART. 27 – INDENNITA' DI FUNZIONE²⁰


1. L'indennità di cui all'articolo 97 del CCNL del 16/11/2022 viene erogata al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L'importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità secondo i seguenti criteri generali:

¹⁹L'articolo 7, comma 4, **lettera E)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione.

²⁰L'articolo 7, comma 4, **lettera W)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione del valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del CCNL del 16.11.2022, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo.



- a) il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità connessi al grado rivestito, nonché valutate le peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di San Genesio ed Uniti;
 - b) le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno individuate con provvedimento, scritto e motivato, del Responsabile, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione dell'ufficio e del servizio, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. In considerazione delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali, il numero massimo di tali posizioni è determinato in n. 2 (due) unità degli addetti al servizio vigilanza;
 - c) non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale nonché del documento "*Profili professionali del personale del Comune di San Genesio ed Uniti*", approvato con deliberazione di G.C., n.32 del 30/03/2023;
 - d) l'indennità è annualmente determinata.
2. L'indennità di cui al presente articolo è riproporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato. Al fine del conteggio come mese di servizio prestato/utile si rende necessaria una prestazione lavorativa di effettiva presenza in servizio (fanno eccezione le assenze per ferie ed ex festività soppresse) superiore al 50% dei giorni lavorativi previsti nel mese di riferimento.
 3. Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo si rinvia alla disciplina contrattuale nazionale.




Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a central signature, and a small circular stamp on the right. The number 28 is visible near the central signature.

TITOLO VI - ISTITUTI VARI

ART. 28 – WELFARE INTEGRATIVO²¹

1. Le parti concordano di non destinare una quota parte del Fondo delle risorse decentrate alle politiche del *welfare integrativo*, così come previsto dall'articolo 82, comma 2, del CCNL del 16/11/2022. Le parti concordano di rinviare l'eventuale disciplina contrattuale integrativa in materia solo qualora a seguito di nuove disposizioni contrattuali o di legge o a seguito di indicazioni forniti dagli organi competenti (ARAN, RGS e DFP) sarà possibile disporre di risorse finanziarie per tali finalità, compatibilmente con le risorse di bilancio.

²¹L'articolo 7, comma 4, **lettera H)** del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare integrativo*



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller signatures on the right, some with a circled number '29' above them.

TITOLO VII

ART. 29- DISPOSIZIONI FINALI


1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.
3. Il presente disapplica e sostituisce integralmente il CCI relativo al triennio 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Cipriano Po, 30.12.23

La delegazione trattante di parte datoriale


Sabrina Siliberto 

Claudia Bacci 

La delegazione sindacale

OO.SS. Territoriali

Giuliana Scaglia (CSA)




Americo Fimiani (CGIL)



Rappresentanza Sindacale CSA

Anna Maria Guazzi





COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N. <u>382</u>		
Ric. n.	<u>- 2 FEB 2024</u>	
Cat. <u>1</u>	Classe <u>6</u>	Fasc. _____

**DEFINITIVO – PARTE ECONOMICA 2023
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
SULL'UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con proprio atto n. 75 del 01.12.2023, ha fissato gli indirizzi alla propria delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale del Comune di San Cipriano Po relativo al triennio 2023-2025 sia per la parte normativa che economica (anno 2023);
- La preintesa è avvenuta in data 06.12.2023;
- In data 27.12.2022 prot. com. n. 4027 il Revisore dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito all'ipotesi di contratto decentrato 2023;
- In data 29.12.2023 con deliberazione n. 77 la Giunta Comunale ha autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2023;
- La quantificazione per l'anno 2023 è stata determinata dal responsabile del servizio finanziario e personale con atto n. 86 del 20.11.2023.

Tutto ciò premesso,

Tra la delegazione trattante di parte datoriale composta da:

- Sabrina Siliberto (Segretario Comunale);
 - Claudia Bacci (Responsabile del personale);
- e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale CSA: Anna Maria Guazzi;

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- Americo Fimiani (CGIL);
- Giuliana Scaglia (CSA);

In data 30.12.2023 le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Integrativo del Comune di San Cipriano Po relativo all'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate anno 2023.



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

DEFINITIVO – PARTE ECONOMICA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO+
SULL'UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2023

PREMESSA

Come previsto nell'articolo 18, comma 2, del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale del Comparto del Comune di San Cipriano Po triennio 2023-2025, le parti si riuniscono per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ad eccezione di quelle a carattere storico e vincolato, con riferimento all'anno 2023.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di San Cipriano Po con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o assegnato temporaneamente presso l'Ente (anche non a tempo pieno), nonché al personale con contratto di formazione e lavoro (CFL) nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente contratto collettivo integrativo è riferito ai criteri di utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le Parti prendono atto che il Fondo risorse decentrate anno 2023, disciplinato dall'articolo 79 del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, è stato costituito con determinazione n. 86 del 20.11.2023 nei seguenti importi:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 – art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018	€ 6.182,74
RISORSE STABILI	
INCREMENTO STABILE DELLE 83,20 EURO (dal 2019)	€ 291,20
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO CCNL 2016/2018	€ 106,60

Piazza Giacomo Matteotti, 7
27043 – San Cipriano Po (PV)



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

ASSEGNI DI ANZIANITA' E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – quota d'anno	
RISPARMI EX ART.2, COMMA 3, D.LGS. 165/2001	
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI	
RIDUZIONE STRAORDINARI	
INCREMENTO STABILE DELLE 84,50 EURO (dal 2023)	€ 338,00
INCREMENTO IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE - Art. 79, c. 1, lett. c) CCNL 16/11/2022 (a seguito di scioglimento Unione)	
DIFFERENZIALE PERO PERSONALE INSERVIZIO ALLA DATA DEL 01.01.2021	€ 162,50
INCREMENTI PER DIFFERENZE B.1/B.3 e D.1/D.3 - NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	€ 1.687,35
TOTALE RISORSE STABILI	€ 8.768,39

Decurtazioni	
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI	
DECURTAZIONE PERMANENTE PREVISTE DALLA LEGGE - Art. 456 legge 147/2014	
RIDUZIONE PER RISPETTO LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO - Art. 23, c. 2 d.lgs. 75/2017	
TOTALE DECURTAZIONI	

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 8.768,39
---	-------------------

RISORSE VARIABILI	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE – art. 67, comma 3, lett. A) se attività ordinariamente rese	
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – art. 67, comma 3, lett. K)	€ 38,62
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – art. 67, comma 3, lettera C)	€ 699,20
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione – art. 67, comma 3, lett. D)	
MESSI NOTIFICATORI – art. 67, comma 3, lett. F)	
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO – art. 67, comma 3, lett. G)	
INCREMENTI PER REGIONI E CITTA' METROPOLITANE – art. 37, comma 3, lett. J)	
INCREMENTI PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento - art. 37, comma 3, lett. K)	
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 – art. 79, comma 2, lett. B)	641,91
INCREMENTO PER ADEGUAMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - art. 79, comma 2, lett. C)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE – art. 79, comma 2, lett. D)	
INCREMENTO DELL'0,22% MONTE SALARI 2018 – art. 79, comma 3 (anno 2023 e una tantum 2022)	€ 493,33
INCREMENTI UNA "TANTUM" (solo 2023) - art. 79, comma 5	€ 676,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – art. 80, comma 1	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€2.549,06

TOTALE RISORSE STABILE	€ 8.768,39
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 2.549,06
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 11.317,45



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

ART. 3
CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Le somme del fondo che non formano oggetto di contrattazione per effetto di disposizioni del CCNL sono quelle di seguito indicate:

Descrizione	Importo stimato
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (art. 68, comma 1, CCNL 21/5/2018)	€ 4.733,35
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022)- compreso personale assunto per il potenziamento dei centri per l'Impiego	€ 1.835,85
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (art. 37, comma 4 CCNL 6/7/1995) (art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
DIFFERENZE STIPENDIALI TRA B3 E B1 E TRA D3 E D1 (DAL 1.4.2023) (art. 79, comma 1-bis CCNL 16/11/2022)	€ 1.687,35
TOTALE	€ 8.256,55

Vengono, invece, regolate dal presente contratto somme per complessivi € 2.796,84 così suddivise:

Descrizione	Importo
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 80, comma 2, lett. A) CCNL 16/11/2022)	€ 516,35
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 80, comma 2, lett. B) CCNL 16/11/2022) comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 81 del CCNL 16/11/2022	€ 287,67
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (art. 80, comma 2, lett. C) e art. 84-bis CCNL 16/11/2022 e art. 70-bis CCNL 21/5/2018)	€ 360,00
INDENNITÀ TURNO (art. 30 e art. 80, comma 2, lett. D) CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO (art. 100, del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
INDENNITÀ REPERIBILITÀ (art. 80, comma 2, lett. D) CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 80, comma 2, lett. E) e art. 84 del CCNL 16/11/2022)	€ 350,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (art. 80, comma 2, lett. F) e art. 97 del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE – CENSIMENTO ISTAT (art. 80, comma 2, lett. G) del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 80, comma 2, lett. G) del CCNL 16/11/2022)	€ 699,20
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE – INCENTIVI ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	€ 0,00



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

(art. 80, comma 2, lett. G) del CCNL 16/11/2022)	
COMPENSI PER MESSI NOTIFICATORI (art. 80, comma 2, lett. H) del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
COMPENSI PER IL PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO (art. 80, comma 2, lett. I) del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI (art. 80, comma 2, lett. J) del CCNL 16/11/2022)	€ 650,00
PIANI WELFARE (art. 80, comma 2, lett. K) del CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO (art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
INCENTIVI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' ULTERIORI RISPETTO A QUELLE INDIVIDUATE NEL CALENDARIO SCOLASTICO PER IL PERSONALE EDUCATIVO	€ 0,00
INCENTIVO ECONOMICO A FAVORE DEL PERSONALE UTILIZZATO IN ATTIVITA' DI DOCENZA (articolo 7, comma 4, lett. AF) CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
ASSEGNO AD PERSONAM" IN CASO DI PROGRESSIONE VERTICALE (articolo 15, comma 3, CCNL 16/11/2022)	€ 0,00
TOTALE PARTE REGOLATA DAL CONTRATTO	€ 2.796,84

Per l'anno 2023 la maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 81 del CCNL del 16/11/2022 dell'articolo 19, comma 6 del CDI 2023/2025, è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuale attribuiti al personale valutato positivamente. Il numero massimo di soggetti che potranno beneficiare della maggiorazione è definito n. 1 (una) unità. A parità di valutazione, la precedenza è riconosciuta al dipendente con il miglior punteggio conseguito nella valutazione dell'ultimo triennio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità di servizio.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONE
DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, CCNL DEL 16/11/2022**

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere A (premi correlati alla performance organizzativa), B (premi correlati alla performance individuale), C (indennità condizioni lavoro), D (indennità di turno, di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/9/2000), E (compensi per specifiche responsabilità), F (indennità di funzione) la **parte prevalente delle risorse variabili**, ad eccezione delle lettere C (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), F (risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000) e G (casa da gioco) del comma 3 dell'articolo 67 del CCNL del 21/5/2018 e, specificamente, alla performance individuale **almeno il 30% di tali risorse**.

Voce	Riferimento	Importo
------	-------------	---------

Piazza Giacomo Matteotti, 7
27043 – San Cipriano Po (PV)



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

	(art. 80 del CCNL 16/11/2022)	
premi correlati alla performance individuale	comma 2, lettera B	€ 287,67
indennità condizioni lavoro	comma 2, lettera C	€ 360,00
indennità di turno, di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/9/2000	comma 2, lettera D	€ 0,00
compensi per specifiche responsabilità	comma 2, lettera E	€ 350,00
indennità di funzione	comma 2, lettera E	€ 0,00
TOTALE (1)		€ 997,67

Voce		Importo
TOTALE PARTE VARIABILE		€ 2.549,06
<i>Da detrarre:</i>		
risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	€ 699,20	
risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000	€ 0,00	
risorse per compensi casa da gioco	€ 0,00	
Totale da detrarre	€ 0,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE (2)		€ 1.849,86

PRIMA CONDIZIONE: se il valore del TOTALE 1 è > della Quota prevalente delle risorse variabili (ovvero del 50% del TOTALE 2).

	Importo
TOTALE 1	€ 997,67
Quota prevalente del TOTALE 2 (50% +1)	€ 925,93

La condizione risulta rispettata.

SECONDA CONDIZIONE: destinare almeno il 30% del TOTALE 2 ai premi correlati alla performance individuale.

	Importo
30%del TOTALE 2 (€x 30%)	€ 277,78
Premi correlati alla performance individuale	€ 287,67

La condizione risulta rispettata.

ALLEGATO

DETTAGLIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Piazza Giacomo Matteotti, 7
27043 – San Cipriano Po (PV)



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Riordino contratti cimiteriali	€ 516,35	-
Totale	€ 516,35	

ART. 4
FONDO LAVORO STRAORDINARIO

Le parti prendono atto l'anno 2023 il fondo lavoro straordinario resta confermato nell'ammontare storicizzato pari a € 0,00.

ART. 5
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Per la rimodulazione e ridefinizione dell'indennità di P.O., si è provveduto con deliberazione di G.C. n. 20 del 27.02.2020 e n. 28 del 17.03.2021 a stabilire nel 15% la percentuale dell'indennità di risultato sul complesso del valore dell'indennità stessa e di quella di posizione.

Le parti hanno altresì convenuto di destinare all'aumento del Fondo P.O. l'importo di € 264,04 derivante dall'applicazione dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022. La percentuale da destinare alla retribuzione di risultato sulle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16.11.2022, è del 53,33%.

Piazza Giacomo Matteotti, 7
27043 – San Cipriano Po (PV)





COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCI DI PAVIA

Letto, confermato e sottoscritto.

San Cipriano Po, 30.12.2023

La delegazione trattante di parte datoriale


Sabrina Siliberto 

Claudia Bacci 


La delegazione sindacale

OO.SS. Territoriali

Giuliana Scaglia (CSA)



Americo Fimiani (CGIL)



Rappresentanza Sindacale CSA

Anna Maria Guazzi



